

Comune di Zibido San Giacomo

Piazza Roma 1 – 20058

Settore Edilizia Privata e Urbanistica

protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.itstefano.pierangelini@comune.zibidosangiacomo.mi.it**p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Dipartimento energia (DiE)

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi
(FTA)Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione
energeticadqis.div04@pec.mase.gov.it**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Dipartimento sviluppo sostenibile (DISS)

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Divisione III – Inquinamento acustico,
elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzantiva@pec.mase.gov.it**Oggetto: EL-647 Nuova SE Lacchiarella Ovest 380/220 kV e raccordi aerei alla RTN****Riscontro nota prot. 0005261 del 17.03.2026 e prot. 0005950 del 26.03.26**

Con riferimento alle note citate in oggetto, con le quali codesto Comune, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 02.03.2026, ha inviato una serie di osservazioni, si rappresenta quanto segue.

- **(Cfr. da 1 a 6)** _ nell'evidenziare che Terna S.p.A., in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è tenuta a garantire la connessione a tutti i soggetti richiedenti, come disposto dal D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 (Decreto Bersani), si rappresenta che l'individuazione dell'area di stazione è frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di diversi fattori quali: la prossimità della nuova SE alla linea aerea cui connettersi in modo da limitarne la lunghezza dei nuovi raccordi alla RTN, una posizione baricentrica rispetto alla localizzazione dei 6 datacenter per limitare la lunghezza delle nuove connessioni alla stazione da parte dei proponenti, la presenza di vincoli ambientali (es. "Carta dei Rossi" cd. Tavola dell'Inversione Pianificatoria).

Nello specifico, preliminarmente al deposito del progetto, sono state illustrate alla Città Metropolitana di Milano, nonché a codesto Comune, quattro soluzioni alternative – che considerata la necessità di collegamento della nuova S.E. alle linee esistenti "Trino Lacchiarella" e "Baggio Lacchiarella" - sono le uniche tecnicamente fattibili in considerazione degli spazi necessari alla stazione ed al rispetto dei campi elettromagnetici con il tessuto urbanizzato circostante.

A seguito degli approfondimenti preliminari svolti sul territorio, delle analisi paesaggistiche, archeologiche, geologiche e urbanistico-territoriali, è emerso che la localizzazione proposta rappresenta la soluzione tecnicamente ed ambientalmente più favorevole tra le alternative

considerate, in quanto in grado di minimizzare le interferenze con le componenti ambientali, paesaggistiche e pianificatorie presenti nell'area di studio.

Nell'ambito del processo di individuazione del sito, sono state esaminate diverse ipotesi localizzative mediante un'analisi comparativa che ha tenuto conto dei vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, degli elementi della Rete Ecologica Regionale, del reticolo idrografico, della fattibilità geologica e delle previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali (PTM della Città Metropolitana di Milano, PGT di Lacchiarella e PGT di Zibido San Giacomo).

Inoltre, a seguito della concertazione con la Città Metropolitana di Milano, è stata esaminata anche la Tavola dell'Inversione Pianificatoria (cosiddetta "Carta dei Rossi"), la quale ha confermato la maggiore sostenibilità localizzativa dell'alternativa progettuale prescelta rispetto alle altre opzioni valutate.

Nello specifico, con riferimento alla Figura 1 di seguito riportata, sono state analizzate complessivamente sei soluzioni progettuali, di cui quattro condivise e approfondite nell'ambito del confronto con la Città Metropolitana (soluzioni da 1 a 4). Tra queste, la soluzione depositata (ipotesi 2), cui è attribuito un punteggio pari a 1,2, è risultata l'unica alternativa pienamente perseguibile e compatibile sotto il profilo ambientale e pianificatorio. Le ulteriori alternative localizzative (ipotesi 3, punteggio 5,5; ipotesi 4, punteggio 6,4; ipotesi 5, punteggio 5,6; ipotesi 6, punteggio 6,4) ricadono invece in aree di esclusione ai sensi dell'art. 16, comma 5, delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), in base alle quali «il ricorrere nella tavola dell'Inversione Pianificatoria dell'attribuzione a un'area di un punteggio pari o superiore a 4 costituisce fattore di preclusione all'insediamento». Quanto alla soluzione 1 (punteggio 0,2), pur risultando compatibile sotto il profilo ambientale e pianificatorio, la stessa non è stata ritenuta praticabile in quanto l'area interessata risulta già impegnata da un progetto promosso da un soggetto terzo.

Pertanto, alla luce delle complessive valutazioni effettuate, la soluzione progettuale individuata (ipotesi 2) costituisce l'alternativa ottimale e preferibile sotto il profilo ambientale, territoriale e realizzativo.

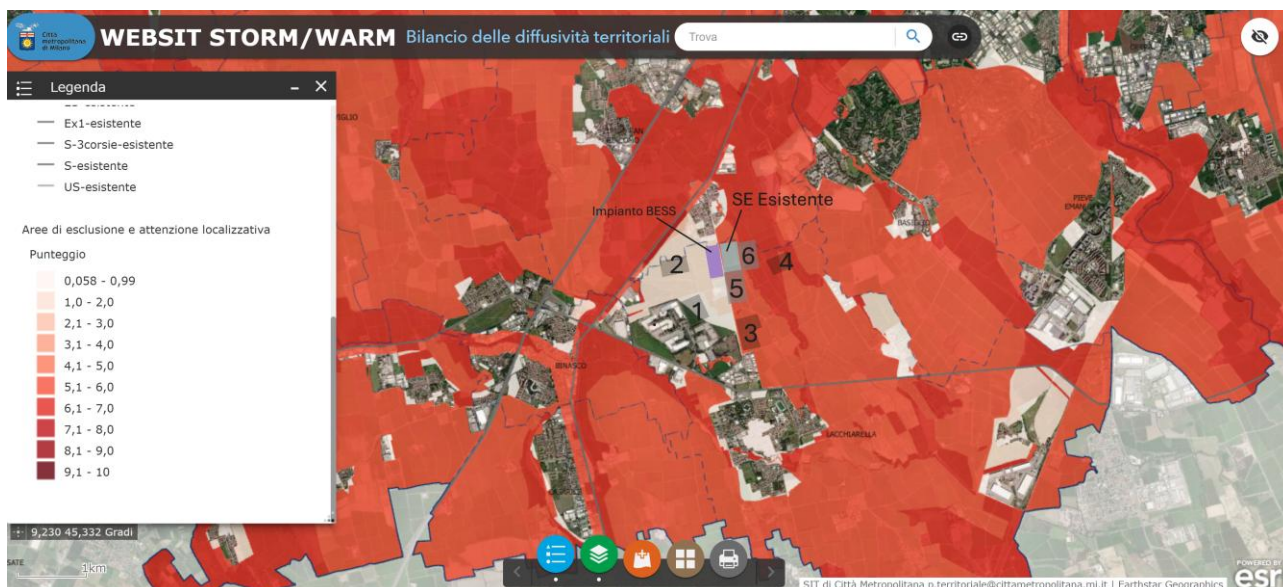


Figura 1 - Alternative localizzative individuate sulla Carta dei Rossi – STTM 3

- **(Cfr. 7)** _ In merito agli strumenti urbanistici (PGT) dei due Comuni coinvolti, sebbene gli stessi non contengano la previsione dell'opera, si rappresenta che il procedimento in oggetto è disciplinato dal D.L. n. 239/2003 il quale, oltre a prevedere che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della RTN sono attività di preminente interesse statale, dispone anche che il decreto autorizzativo rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha effetto di variante urbanistica, sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

A tal riguardo si richiama l'art. 1-sexies, comma 1, del D.L. 239/03 che prevede che "(..) **la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica (...) la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti (...)**" e infine comma 2 che dispone **"l'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera (...). Qualora le opere (...) comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica."**

- **(Cfr. da 8 a 10)** _ Il progetto di mascheramento della stazione proposto (cap. 14 "addendum" dell'elaborato RGBR25014BSA3998) prevede l'impiego di fasce arboreo-arbustive simili a quelle presenti lungo le fasce ripariali dei corsi d'acqua che consente, come si evince dai nuovi fotoinserti allegati (Elaborato DGBR25014BSA4000), una adeguata mitigazione della stazione elettrica sia dalle sponde del Naviglio che dal nucleo abitato di Badile e della Cascina Badile.

Nello specifico si prevede di piantumare lungo il perimetro della stazione elettrica una fascia boscata con profondità di 10,00 m che richiami gli elementi diffusi del paesaggio urbano e rurale circostante; le essenze di maggiori dimensioni saranno piantumate in corrispondenza delle aree più esposte a livello visivo ed in corrispondenza del lato ovest della stazione, vicino l'area boscata esistente, unitamente, intorno a tutta la stazione, ad un prato costituito da specie spontanee perenni e annuali che, oltre all'ottimo risultato estetico, ha un valore ecologico elevato, in quanto funzionale per la costituzione di infrastrutture ecologiche che hanno lo scopo di ospitare entomofauna utile all'impollinazione e al contempo valorizzare zone marginali, come quelle tra un'essenza e l'altra della fascia boscata di mitigazione.

Inoltre, unitamente alla mitigazione della stazione, Terna ha previsto interventi di rafforzamento delle connessioni verdi e di potenziamento dei servizi ecosistemici sebbene la realizzazione del nuovo impianto comporterà una sottrazione di suolo agricolo ma non di suolo di habitat naturale, dal momento che l'area su cui sorgerà è attualmente occupata da Risaie (Cod. CLC 213 e Cod. DUSAF 213) di scarso rilievo ecosistemico. Infatti, in conformità con il principio di precauzione, ha anche predisposto lo Screening di Incidenza – Livello 1 al fine di esaminare le possibili interazioni con gli elementi naturalistici derivanti dalle diverse fasi di realizzazione del progetto, pur non interessando direttamente siti appartenenti alla Rete Natura 2000 né altre aree soggette a protezione ambientale. Al riguardo si specifica che il progetto è ad una distanza di circa 2,7 km dall'area prioritaria d'intervento n.16 (API 16) e a circa 2,3 km dall'area prioritaria d'intervento n.26 (API 26).

- **(Cfr. 11)** _ Si rappresenta che le mitigazioni ambientali fanno parte delle proposte progettuali e sono finalizzate a garantire il miglior inserimento territoriale delle opere che si prevede di realizzare e sono valutate dagli Enti competenti nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto.
- **(Cfr. 12)** _ Diversamente dalle opere di mitigazione trattate nel precedente punto, le opere di compensazione vengono condivise in un confronto distinto dal procedimento autorizzativo in

oggetto, che di prassi Terna attiva in via volontaria con un'interlocuzione con gli enti pubblici territoriali e gli enti locali interessati.

Come già illustrato nella call del 05.02.26 e nel successivo invio di protocollo e convenzione, le misure di compensazione e riequilibrio territoriale sono richiamate dall'art. 1, comma 5 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico") che prevede che *"Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*. Si tratta di una norma di indirizzo e tutela territoriale, inserita nel sistema di riparto delle competenze Stato-Regioni, che separa l'attività di definizione delle misure compensative ulteriori rispetto alle mitigazioni già previste in sede progettuale dallo svolgimento del procedimento autorizzativo in oggetto.

- **(Richiesta di differimento del termine)** _Con riferimento alla richiesta di differimento del termine per la presentazione delle osservazioni, si rappresenta che ogni determinazione in merito resta rimessa alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in qualità di Autorità procedente.
- **(Proposta di spostamento della stazione)** _Da ultimo, la proposta di spostamento verso sud della stazione elettrica non è accoglibile in quanto l'area indicata interferisce con la presenza di due linee aeree a 380 kV in esercizio afferenti alla linea in doppia terna "Trino-Lacchiarella". Tale interferenza determina vincoli cogenti in termini di distanze di sicurezza e fasce di rispetto previsti dalla normativa vigente, incompatibili con la realizzazione di una nuova stazione elettrica. In particolare, le attività costruttive necessarie non possono essere eseguite in condizioni di sicurezza in prossimità di linee in tensione, come previsto dalle norme tecniche e di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e norme CEI). La realizzazione dell'intervento comporterebbe interruzioni prolungate del transito di corrente sulla doppia terna, della durata stimabile in diversi mesi, con conseguente rischio non accettabile per la continuità del servizio della intera rete a 380 kV del Nord-Ovest. A tali criticità si aggiunge la presenza, nell'area interessata, di cavidotti interrati a 132 kV di proprietà Terna e di altri enti privati, che determinano ulteriori interferenze e impedimenti di natura tecnica. Alla luce di quanto sopra, la localizzazione proposta deve ritenersi non idonea e non compatibile con il vigente quadro normativo e impiantistico.

Da un punto di vista ambientale, inoltre, l'area indicata da codesto Comune, come rappresentato all'interno della relazione paesaggistica, è interessata dalla presenza di un corso d'acqua pubblico per il quale ai sensi dell'art. 96, lett. f) del Regio Decreto 523/1904, vige il divieto di edificazione e di esecuzione di scavi entro la fascia di rispetto di 10 metri dagli argini o dal ciglio di sponda; ne consegue l'impossibilità di collocare la stazione elettrica in posizione interferente con il corso d'acqua.

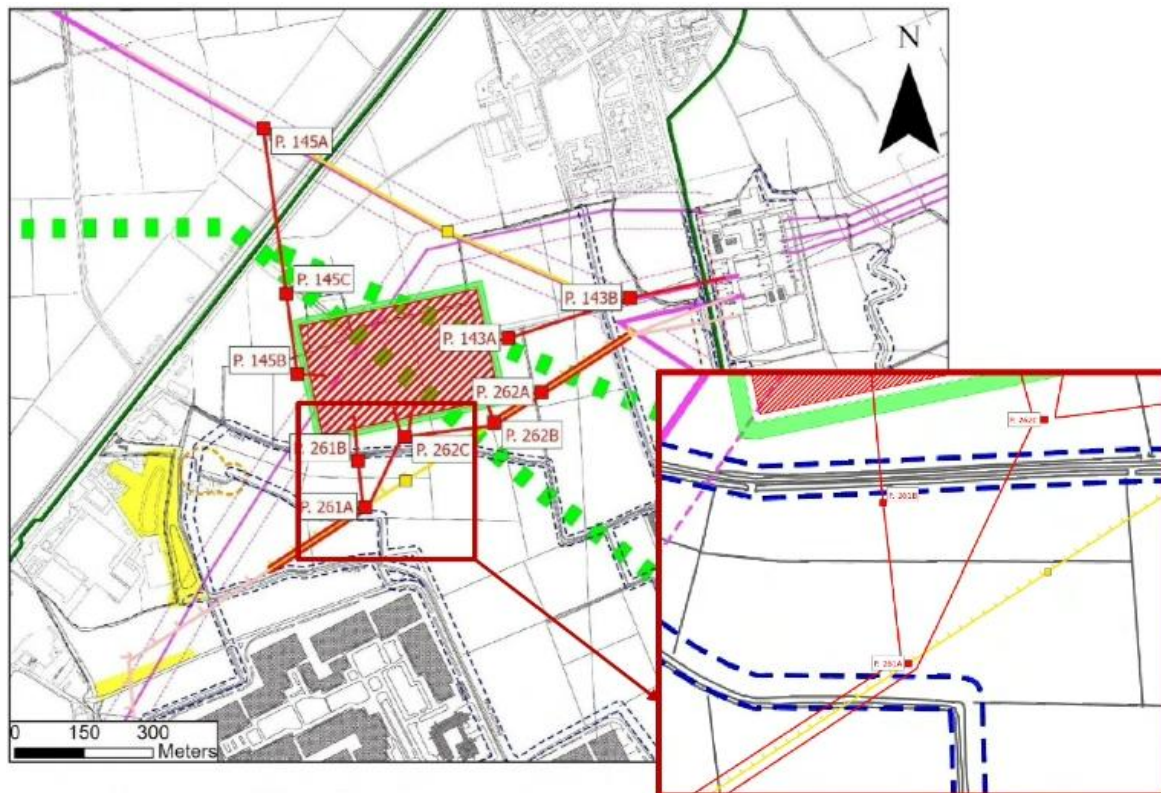


Tavola DA.02 – Vincoli gravanti sul territorio (Doc.RGBR25014BSA3998)

In conclusione, in un'ottica di collaborazione istituzionale, si auspica di poter proseguire il confronto con codesta Amministrazione nell'ambito delle successive fasi del procedimento, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento ritenuto utile.

Cordiali saluti.

**Autorizzazioni e Concertazione
Unità Nord Ovest
Raffaele Fiorentino**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 82/2005 e successive modificazioni. La produzione dello stesso su supporto cartaceo è effettuata da Terna Rete Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'ente emittente.



Allegati:

- ***DGBR25014BSA4000_Fotoinserimenti***